

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5674

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PALOMBA

Abrogazione degli articoli 3 e 4 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di competenza del tribunale per i minorenni

Presentata il 19 dicembre 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli articoli 3 e 4 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, hanno prodotto profonde trasformazioni nel quadro delle competenze degli organi giurisdizionali che si occupano di casi concernenti soggetti di età minore. Le relative disposizioni violano palesemente la Costituzione.

Mercoledì 21 novembre 2012, poco prima dell’approvazione della suddetta legge, la Camera dei deputati ha celebrato la Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. In quell’occasione erano state votate mozioni, ciascuna delle quali richiamava l’esigenza del potenziamento della giustizia minorile specializzata, con attribuzione a essa di tutte le competenze in materia di minori. Le disposizioni approvate pochi giorni dopo, invece, sconvolgevano quell’orientamento facendo trattare le cause sui minori alla

stregua di questioni societarie o condominiali, senza richiedere una formazione professionale dei giudici destinatari delle competenze, senza previsione di priorità, senza l’ausilio di specialisti presenti nel tribunale per i minorenni e senza uno studio per l’adeguamento degli organici.

Tale sconvolgente normativa è stata approvata senza il previo parere del Consiglio superiore della magistratura, richiesto soprattutto quando una legge esplica conseguenze sull’organizzazione degli uffici: è, quindi, prevedibile un *caos* organizzativo ed ordinamentale che costituirà un ulteriore danno per i minori, che passeranno da un giudice all’altro.

L’articolo 3 della citata legge detta una nuova formulazione dell’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 318 del 1942, eliminando

dal testo dell'articolo 38 il riferimento all'articolo 317-*bis* del codice civile e così sottraendo al tribunale per i minorenni la competenza sulle controversie relative all'esercizio della potestà e all'affidamento dei figli naturali, attribuendola invece al tribunale ordinario.

Inoltre, attraverso la soppressione nello stesso articolo 38 dei relativi riferimenti normativi, trasferisce al tribunale ordinario, anziché al tribunale per i minorenni, la competenza nelle seguenti materie: cessazione del fondo patrimoniale (articolo 171); costituzione dell'usufrutto sui beni di un coniuge in relazione alle necessità della prole (articolo 191, secondo comma); riconoscimento dei figli naturali (articolo 250); affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima (articolo 252); assunzione del cognome del minore (articolo 262); autorizzazione all'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale (articolo 264); decisioni nell'interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori (articolo 316); esercizio della potestà dei genitori (articolo 317-*bis*); dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità (articolo 269, primo comma). Con riferimento, poi, all'adozione da parte del giudice di provvedimenti in presenza di una condotta del genitore pregiudizievole per i figli (articolo 333), viene confermata la competenza del tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso un procedimento di separazione o divorzio ovvero in materia di esercizio della potestà genitoriale, nel qual caso la competenza è attribuita al giudice ordinario.

Il trasferimento al tribunale ordinario di molte materie già attribuite alla competenza del tribunale per i minorenni viola gli articoli 3 e 30 della Costituzione in quanto la scelta processuale di riunificare la materia della modulazione e del controllo dell'esercizio della potestà genitoriale dei rapporti tra genitori e figli nel caso di disgregazione della famiglia con quella della separazione e del divorzio non risolve l'intrinseca e ragionevole diversificazione della disciplina applicabile, tenuto conto della non coincidenza degli interessi sottostanti alla domanda.

Invero la disciplina intrusivamente introdotta nel testo originario in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, attraverso il mero trasferimento della competenza dinanzi al giudice ordinario, ne accentua la disparità di trattamento, visto che il procedimento di separazione e di divorzio, avendo quale oggetto lo scioglimento degli effetti del matrimonio, è diretto a risolvere il vincolo esistente tra gli adulti che lo hanno costituito, mentre tale interesse non sussiste nell'ipotesi di modulazione dell'esercizio della potestà sui figli nel caso di genitori non uniti in matrimonio e nella materia del controllo della potestà genitoriale (dichiarazione di decadenza).

Un'ulteriore disparità di trattamento, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, è data dal fatto che il giudice ordinario investito dell'applicazione dell'articolo 317-*bis* del codice civile potrebbe escludere entrambi i genitori dall'esercizio della potestà e provvedere alla nomina di un tutore, mentre non potrebbe applicare la medesima disciplina ai figli nati nel matrimonio.

Parimenti è irragionevole il trasferimento dinanzi al giudice ordinario della materia della decadenza della potestà genitoriale in corso di separazione tra i coniugi in quanto ciò determina una disparità di trattamento, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, rispetto ai figli dei genitori non uniti in matrimonio, la cui disciplina sulla decadenza della potestà genitoriale rimane di competenza del tribunale per i minorenni. Questo è competente anche nel caso di domanda da parte del pubblico ministero minorile, ovvero dei parenti entro il sesto grado ai sensi dell'articolo 336 del codice civile, nel caso di figli nati nel matrimonio, con conseguente possibile contraddittorietà di giudizi e in contrasto con i principi di effettività e di concentrazione delle tutele sottesi all'articolo 111 della Costituzione.

Risulta, altresì, violato lo stesso articolo 3 della Costituzione per l'applicazione di regole processuali diverse in quanto nella prospettata modifica del citato articolo 38 delle disposizione per l'attuazione del co-

dice civile non è stata considerata la difficoltà nell'individuazione di un unico rito applicabile per il riconoscimento dei diritti dei figli nati nel matrimonio da quelli nati fuori dal matrimonio, visto che il giudice ordinario dovrebbe applicare la procedura di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile (rito camerale), che è quella, allo stato, applicata dal giudice minorile, e non quella della separazione e del divorzio.

Il trasferimento della competenza sulle materie riguardanti le situazioni di pregiudizio del minore e quelle concernenti il suo esclusivo interesse in materia di dichiarazione di paternità e maternità (articoli 269 e seguenti del codice civile) e di riconoscimento dei figli (articolo 250, quarto comma, del codice civile) non rispetta l'ottica della specializzazione di cui all'articolo 102 della Costituzione, riconosciuta ampiamente dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Il trasferimento di competenza viola l'articolo 2 della Costituzione e l'articolo 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CEDU), fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991, in quanto, non rispettando la Convenzione di Strasburgo del 1996 e l'indirizzo del Consiglio d'Europa sulle Linee guida su una giustizia a misura del minore del 17 novembre 2010, assegna la materia minorile a un giudice non investito esclusivamente della materia dell'ascolto e della partecipazione processuale del minore, non riconoscendone così pienamente un suo fondamentale diritto di personalità.

Il trasferimento di competenza incide, inoltre, sull'organizzazione del sistema giudiziario perché determina un'inevitabile compromissione della titolarità dell'azione del pubblico ministero minorile (articolo 73 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941) quale azione pubblica a tutela dell'infanzia e, quindi, in violazione dell'articolo 2 della Costituzione e dell'articolo 8 della CEDU.

Il definitivo crisma di incostituzionalità è contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 1983, per la quale « il Tribunale per i minorenni, considerato

nelle sue complessive attribuzioni, oltre che penali, civili ed amministrative, ben può essere annoverato tra quegli istituti dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, così adempiendo al precetto costituzionale dell'articolo 31 che lo impegna alla protezione dell'infanzia e della gioventù. A conferma di tale configurazione vi sono la particolare struttura del collegio giudicante (composto, accanto ai magistrati togati, da esperti, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia), gli altri organi che ne preparano o fiancheggiano siano l'operato nonché le peculiari garanzie che assistono l'imputato minorenni nell'iter processuale davanti all'organo specializzato ». Sulla base di tale statuizione qualunque sottrazione del minore al giudice specializzato rappresenta una violazione della Costituzione: pertanto gli articoli 3 e 4, che erano stati inseriti dal Senato della Repubblica, integrano esattamente tale violazione in quanto il trasferimento della tutela giurisdizionale dei minori dal giudice specializzato, che deve prendersi cura di lui sotto il profilo della tutela giudiziaria, a un magistrato oberato di lavoro, non specificamente formato professionalmente, privo di ausili specialistici, potrebbe determinare che cause delicate e urgenti come quelle che riguardano i minori siano trattate senza la necessaria formazione e magari fatte ritardare, senza responsabilità per il giudice destinatario delle nuove competenze. Non si può essere schizofrenici dicendo un giorno che bisogna potenziare la giustizia minorile e un altro giorno, invece, smentirsi. Peraltro, l'unificazione delle competenze minorili in capo a un solo giudice specializzato è auspicabile. Il presentatore di questa proposta di legge propende per il tribunale della famiglia: ma una riforma deve essere organica non lasciata a limitati interventi correttivi che generano problemi più di quanti ne risolvano.

Perciò la disciplina contenuta nella legge n. 219 del 2012 deve essere abrogata e rinviata ad una riforma complessiva della materia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli articoli 3 e 4 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, sono abrogati a decorrere della data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla medesima data, l'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 219 del 2012.

